



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

Registro Generale n. 187

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA

NUMERO 50 DEL 14-10-2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21/02/2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 22.02.2020 N. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto IL DPCM 01.03.2020 inerente le misure di contrasto al contagio COVID – 19 Coronavirus,

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 3 del 03.03.2020;

Visto il DPCM 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Visto l'allegato 1 al predetto DPCM che testualmente recita:

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Visto il DPCM del 08/03/2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08/03/2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM del 09/03/2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, son state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM del 11/03/2020 con il quale sono state individuate "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 con il quale è stato disposto che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 13 aprile è prorogata fino al 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, reca le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" sono state indicate le misure da applicare dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Vista la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". (20A04213) (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020), fino al 15 ottobre 2020;

Viste le disposizioni del Sindaco in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid – 2019 del 07/03/2020 ed integrazione del 09/03/2020, del 14/04/2020 e del 05/05/2020 che testualmente recita:

1. **L'INGRESSO ALL'UTENZA È CONSENTITO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO** nelle giornate di Martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e comunque in misura massima di n.3 persone nell'arco della giornata;
2. **VA EVITATO L'INGRESSO NEGLI UFFICI COMUNALI**, ma si dovrà attendere il proprio turno nell'atrio o preferibilmente fuori dall'ingresso, all'aperto;
3. Indipendentemente dai recenti viaggi/spostamenti, **IN PRESENZA DI SINTOMI INFLUENZALI NON RECARSÌ PRESSO GLI UFFICI**;
4. **È PREFERIBILE** interagire con gli uffici comunali tramite **TELEFONO E/O VIA MAIL, TEL. 0736362142 EMAIL: ufficio.segreteria@comune.palmiano.ap.it**;
5. **LAVARSI SPESSO LE MANI**;
6. **ALL'INGRESSO DEGLI UFFICI È OBBLIGATORIO DISINFETTARSI E/O LAVARSI LE MANI**.

Ritenuto necessario dover dotare gli uffici comunali di materiale igienico sanitario;

Dato atto, in considerazione dell'impellente necessità, **che** è stato richiesto per le vie brevi alla Farmacia D'Angelo del Dott. Davide D'Angelo con sede in Via Eusebio Nardi n. 39 - 63091 – Venarotta (AP), Partita Iva: 01962670673, la formulazione di un preventivo di spesa;

Visto il preventivo di spesa, formulato sulla base del materiale richiesto, trasmesso al protocollo comunale al n. 2533 del 10.10.2020, prodotto dalla Farmacia sopra indicata, di seguito riportato:

Descrizione	Quantità	Importo unitario	Iva 22%	Importo complessivo
VIVADIAG COVID-19 1PZ USO PROF	4	21,00	N 4	84,00
SPESE BOLLO	1	2,00	N 1	2,00
Totale preventivo				86,00

Ritenuto che tale spesa è indispensabile ed urgente;

Considerato che tale fornitura ricomprende dispositivi esenti IVA così come previsto dall'art.124 del D.L. 34/2020 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 (Fasi delle procedure di affidamento)

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 Euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice:

all'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento)

comma 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

all'art. 36 (contratti sotto soglia)

comma 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

comma 6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

comma 6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

all'art.37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

comma 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Visti i principi di cui all'art.30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

comma 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Visto che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla legge 208/2015 (legge stabilità 2016) le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip (con eccezione dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.)

Visti i commi 449 e 450 della Legge 296/2006 così come riformulati dalla legge 208/2015:

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, (nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,)) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.

Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti [...]

450. [...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo (pari o superiore a 1.000 euro e) inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.[...]

Richiamato l'Art. 1, comma 130 **Legge di Bilancio**, il ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 della del
2006, sopra richiamato che ora così
dispone:

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento

Dato atto che ai sensi l'Art. 1, comma 130 della

Legge n. 30 del 28 febbraio 2019

inferiore ai 5.000 euro, come quello del caso in specie, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Evidenziato, per il caso in specie, in relazione del rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.lgs. n.50/2016 e specificatamente: economicità, efficacia tempestività correttezza libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità quanto segue:

- Che i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente motivati dall'avvenuta individuazione dell'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze dell'ente, dopo indagine di mercato trovando l'operatore economico disposto ad un immediato intervento;
- Che l'affidamento, inoltre non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche e di urgenza e che attraverso l'esecuzione del contratto raggiunge il fine di cui al presente atto;
- Che i criteri di efficacia, economicità e tempestività legittimano di procedere alla selezione mediante il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto, così come previsto dall'art. 36 del nuovo codice appalti in base al seguente ordine di considerazioni:
 - a) il valore della fornitura è modico e non supera la cifra di **€ 5.000,00** e come tale la legge ne ammette l'acquisizione in via diretta ai sensi dalla vigente normativa (art.36 co.2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbero un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
 - c) criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione legittimano l'applicarsi di una procedura di affidamento diretto dei servizi che consente, d'altro canto, un rapido raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione là dove, invece, altri sistemi, comporterebbero un allungamento dei tempi, un appesantimento delle procedure burocratiche e, conseguentemente, un maggior onere a carico delle stesse amministrazioni

Evidenziato, altresì, che l'opportunità e legittimità di seguire la procedura di "affidamento diretto" di cui al presente atto è ulteriormente rafforzata dalla recente sentenza del **TAR Molise, Campobasso, Sez. I del 14 settembre 2018, n. 533**, dalla quale, sinteticamente, emerge che l'affidamento diretto, naturalmente legittimato dall'importo a base d'asta (entro i 40mila euro) è un procedimento di assegnazione congegnato appositamente dal legislatore che, in tale fattispecie, ha inteso privilegiare il dato della speditezza (e dell'economicità della procedura) sacrificando il rispetto formale di garanzie partecipative e delle regole classiche dell'evidenza pubblica;

Ritenuto quindi di poter procedere attraverso

affidamento diretto; Dato atto che:

- è stata richiesta all'INPS la verifica della regolarità contributiva della Farmacia D'Angelo del Dott. Davide D'Angelo con sede in Via Euse Nardi n. 39 - 63091 – Venarotta (AP), Partita Iva: 01962670673;
- la ditta possiede i requisiti di idoneità professionale attestati dai certificati di iscrizione al Registro della Camera di commercio e che visto l'importo e l'oggetto del contratto non viene richiesta la dimostrazione di livelli minimi relativi al possesso di ulteriori requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico professionale che si presumono utilmente in possesso dell'operatore economico individuato;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica del durc regolare nonché dell'esatto

adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche

- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Palmiano;

Precisato che la ditta affidataria dell'appalto si assume la responsabilità e si vincola al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello salvaguardare la salute pubblica;
- l'oggetto è costituito dalla fornitura di materiale igieni per gli uffici comunali e residenti del Comune di Palmiano;
- l'importo del contratto è pari ad € 86,00 IVA esente art. 10
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di servizio/fornitura ed a quanto sopra espresso.

Acquisito, secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.ed i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara – **CIG**: ZFA2C60BC6;

Ritenuto di avvalersi delle disposizioni sopra richiamate, per l'esecuzione della fornitura in

argomento; **Dato atto che** la presente determinazione è coerente con i vigenti atti di

indirizzo dell'Amministrazione; **Dato atto**, inoltre che:

- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- che l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 12/2020 di approvazione del "Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 – 2022",

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 13/2020 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

Acquisito il visto del Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

- **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **di procedere**, per le motivazioni esposte in narrativa, all'acquisto di materiale igienico per gli uffici comunali",

- **di affidare**, in base alla normativa e le motivazioni richiamate in premessa, la fornitura dei prodotti sotto

riportati alla Farmacia D'Angelo del Dott. Davide D'Angelo con sede in Via Euse Nardi n. 39 - 63091 - Venarotta (AP), Partita Iva: 01962670673,

Descrizione	Quantità	Importo unitario	Iva 22%	Importo complessivo
VIVADIAG COVID-19 1PZ USO PROF	4	21,00	N 4	84,00
SPESE BOLLO	1	2,00	N 1	2,00
Totale preventivo				86,00

- **di impegnare** la spesa complessiva di **Euro 86,00** con imputazione al cap. 1135 art. 1 Codice di Bilancio 11.01-1.03.01.02.004 bilancio provvisorio annualità 2020;

- **di dare atto che** tale fornitura ricomprende dispositivi esenti IVA così come previsto dall'art.124 del D.L. 34/2020 (*Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*);

- **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è Il Sindaco pro-tempore Amici Giuseppe Responsabile dell'Area Amministrativa che svolgerà anche la funzione di direttore de dell'esecuzione del contratto;

- **di dare atto** che ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) del 10/01/07, la stessa Autorità ha attribuito alla seguente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): ZFA2C60BC6;

- **di dare atto** che la ditta verrà liquidata a prestazione eseguita, previa presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile del procedimento per regolare esecuzione dei lavori e del servizio, entro 30 giorni dalla sua presentazione;

- **di precisare**, in ordine alle prescrizioni di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 267/00, quanto segue:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello salvaguardare la salute pubblica;
- l'oggetto è costituito dalla fornitura di materiale igieni per gli uffici comunali e residenti del Comune di Palmiano;
- l'importo del contratto è pari ad € 86,00 esente art. 124 del .DL. 34/2020;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione e nel preventivo offerta prot. n. 2021 del 05.03.2020 aggiornato nelle quantità;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di servizio/fornitura ed a quanto sopra espresso.

- **la presente** determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- **la presente** determina, anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA
F.to: (Amici Giuseppe)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li 14-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-10-2020 al 13-11-2020.

Palmiano, li 29-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

Palmiano, li 29-10-2020

VISTO: IL SINDACO

f.to: AMICI GIUSEPPE

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 29-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ERCOLI PASQUALE
